



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 106 del 30/10/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 settembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

1) Reclamo proposto dal calciatore Volpe Lorenzo (tesserato F.C. Campo di Carne), avverso il provvedimento di squalifica a proprio carico per 10 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.29 LND del 03/09/2026.

(Gara: Pol.Canarini 1926 RDP – Real Aprilia del 16/06/2026 – Torneo “Inseguendo un sogno – Memorial Rigoni”)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 25/09/2026

Il giorno 24.09.2026 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte d'Appello Territoriale Federale con il Presidente Livio Proietti e i componenti Elena Caminiti, Giselda Torella e Livio Zaccagnini.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in sede di scrutinio degli atti afferenti al gravame interposto al tesserato, all'epoca dei fatti per la società Real Aprilia oggi per la Società F.C. Campo di Carne, Sig. Lorenzo Volpe, avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 3 Settembre 2026 per quanto concerne la squalifica di n. 10 gare in relazione agli eventi verificatesi in occasione della gara del 26.06.2026 relativa al Torneo “ Inseguendo un Sogno - Memorial Rigoni”– emesso dal Giudice Sportivo della F.I.G.C. – Comitato Regionale Lazio L.N.D.

Esaminati gli atti di causa e il reale contesto di svolgimento della gara si evidenziano i presupposti per una leggera rivisitazione del provvedimento sanzionatorio originariamente inflitto al calciatore Sig. Lorenzo Volpe.

Questa Corte Sportiva osserva che l'eccezione preliminare di nullità relativa al superamento dei termini procedurali d'ufficio ex art. 2 l. 241/1990 è infondata, rientrando l'azione disciplinare sportiva nei poteri pubblicistici interni federativi regolati da norme specifiche di carattere autonomo (Codice di Giustizia Sportiva FIGC), il quale non prevede una decadenza perentoria siffatta per i procedimenti instaurati d'ufficio sulla base dei referti arbitrali.

L'eccezione di nullità va pertanto respinta.

Nel merito della condotta e della sanzione, dall'analisi puntuale del referto arbitrale emerge che la condotta del calciatore Lorenzo Volpe, pur censurabile e connotata da toni di aperta protesta e da espressioni volgari e

irriguardose nei confronti del direttore di gara, compreso "il lancio non fortuito del pallone in direzione dell'arbitro", non ha sicuramente integrato gli estremi nei confronti di questo di una violenza fisica consumata o di un'aggressione idonea a provocare un danno fisico effettivo o un dolore debilitante. Tuttavia la condotta di espressioni offensive, sconvenienti e volgari nei confronti del direttore di gara, unitamente ad un lancio del pallone verso il medesimo, dunque è stata ricondotta, da questa Corte, nell'alveo precettivo dell'art. 36, comma 1, lett. b del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), il quale disciplina le sanzioni per condotte ingiuriose o offensive verso gli ufficiali di gara, che si concretizzano in un contatto con lo stesso.

Al fine di garantire la coerenza con la propria prassi decisoria e i principi di proporzionalità della sanzione, di adeguatezza e ragionevolezza dell'azione disciplinare, il Collegio ha ritenuto opportuno graduare la misura afflittiva.

In ossequio alla sanzione (art. 21, comma 10, C.G.S.), questo organo giudicante precisa altresì che la sanzione della squalifica, che nel caso specifico non è stata inflitta ai sensi dell'art. 28 comma 2 del CGS e quindi già per tale motivo non rientrerebbe nella casistica interessata, venendo inoltre ridotta a n. 9 (nove) giornate di gara per il calciatore Lorenzo Volpe, si colloca al di sotto della soglia prevista dall'art. 21, comma 10, del C.G.S. FIGC, fissata a "superiori a 10 giornate" per l'estensione dell'efficacia fuori dalla competizione d'origine.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Volpe Lorenzo a 9 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 ottobre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI

4) Reclamo proposto dalla società Sporting San Cesareo, avverso il provvedimento di ripetizione della gara, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.55 LND del 23/09/2026. (Gara: Sporting San Cesareo – Villalba Ogres Moca 1952 del 13/09/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 86 del 16/10/2026

ASD Sporting San Cesareo deduce nel suo reclamo che al 49° minuto del secondo tempo (recupero), a seguito di un calcio di punizione indiretto per Villalba Ogres Moca, quest'ultima segnava il gol del pareggio, ma l'arbitro, dopo consultato l'assistente che dichiarava di non aver visto bene l'azione, annullava il gol e faceva ripetere la punizione. La società Villalba presentava ricorso sostenendo che l'arbitro aveva commesso un errore tecnico, cambiando una decisione dopo la ripresa del gioco e chiedeva la ripetizione della gara. Il Giudice Sportivo accoglieva il ricorso di Villalba Ogres Moca e disponeva la ripetizione della gara.

ASD Sporting San Cesareo contesta la decisione del Giudice Sportivo per i seguenti motivi:

1. Corretta applicazione delle Regole 5 e 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio. L'arbitro avrebbe agito secondo regolamento consultando l'assistente e disponendo la ripetizione della punizione prima della ripresa effettiva del gioco. La consultazione tra arbitro e assistente è prevista dal regolamento e non costituisce errore tecnico.
2. Il referto arbitrale non contiene ammissione di errore tecnico. Dal referto emerge solo la consultazione e la decisione finale dell'arbitro, non un'ammissione di errore.
3. Violazione dell'art. 65 e 10 CGS FIGC. Il Giudice Sportivo non può sindacare decisioni tecniche dell'arbitro se non vi è una chiara violazione regolamentare. La ripetizione della gara è prevista solo in caso di errore tecnico oggettivo, non per interpretazioni tecniche.
4. Difetto di motivazione. La decisione impugnata non motiva adeguatamente la sussistenza di un'irregolarità che giustifichi la ripetizione della gara.

Veniva ascoltata la società reclamante, che insisteva per l'accoglimento del reclamo e per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, con la conseguente revoca della ripetizione della gara ed omologazione del risultato di 1-0 a favore di Sporting San Cesareo.

Preliminarmente occorre definire compiutamente quando può dichiararsi l'errore tecnico da parte dell'arbitro e quindi disporsi la ripetizione della gara, atteso che, come noto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale *“fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”*, su cui le censure risultano inammissibili.

Le valutazioni e interpretazioni assunte dall'arbitro durante la gara e al massimo delle sue possibilità, infatti, sono rimesse alla sua esclusiva discrezionalità. Solo quando, in seguito a una valutazione dell'azione di gioco (giusta o sbagliata che sia – per esempio sulla sussistenza o meno di un fuorigioco) effettuata dal direttore di gara nella sua piena discrezionalità, egli non applica il regolamento di gioco per dimenticanza o dimostrando di non conoscerlo appieno si configura un errore tecnico. La giurisprudenza afferma poi univocamente che l'errore tecnico, per poter comportare la ripetizione della gara, deve influire concretamente sullo svolgimento della partita e l'arbitro deve assumere contezza dell'errore immediatamente dopo il termine della stessa, esponendo altrimenti il risultato acquisito sul campo a rivisitazioni postume – anche molto distanti dai fatti – sulle quali possono influire innumerevoli fattori.

Atteso quanto sopra, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara per errore tecnico.

Il direttore di gara (come testualmente si legge nel referto) assegnava *“un calcio di punizione per Villalba Ocrez Moca che veniva battuto regolarmente e dal quale scaturiva il gol del pareggio della squadra ospite. A seguito del gol, mi consultavo con l'assistente per delle proteste per un possibile fuorigioco e l'assistente mi diceva che non era pronta e non aveva visionato bene l'azione. Dunque prendevo la decisione di far ripetere la punizione ed annullavo il gol”*

A ben vedere siamo di fronte non a una scelta tecnica ma a una vera e propria disapplicazione del regolamento di gioco con conseguente configurabilità dell'errore tecnico da parte del direttore di gara. La regola 5 punto 2 del Regolamento Calcio infatti recita: *“L'arbitro non può cambiare una decisione relativa a una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso...”*.

Il direttore di gara, una volta presa la decisione di assegnare il calcio di punizione e dopo la ripresa del gioco dal cui svolgimento scaturiva il goal del Villalba, poteva convalidare il goal stesso ovvero annullarlo per irregolarità imputabile alla squadra offendente assegnando un calcio di punizione a favore della squadra difendente, ma non ordinare la ripetizione del calcio di punizione. Considerata pertanto la dinamica della decisione dell'arbitro così come trascritta nel referto e valutato ai sensi dell'art. 10 CGS comma 5 che tale errore tecnico ha certamente influito sullo svolgimento della gara (avendo il Villalba realizzato il goal del pareggio in piena fase finale della partita, *rectius*, nella fase di recupero assegnata dal direttore di gara), la decisione del Giudice Sportivo è corretta.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Zaccagnini

6) Reclamo proposto dalla società Cesano, avverso il provvedimento di ammenda di euro 500,00, squalifica a carico dell'allenatore Palma Fabrizio per 3 gare, squalifica a carico del calciatore Rizzo Luchian David Costantin fino al 31/12/2026 e a carico del calciatore Barbaro Massimo per 4 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.33 SGS del 01/10/2026.

(Gara: Academy Ladispoli SRL – Cesano del 26/09/2026 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza)**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 96 del 23/10/2026**

Per la reclamante ASD Cesano è presente il difensore Avv. Raffaele Rochira, il quale si riporta ai motivi del ricorso ed insiste nell'accoglimento delle precisate conclusioni.

In via preliminare, il reclamo in ordine alla squalifica dell'allenatore Palma Fabrizio per n.03 (tre) gare deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 137 comma 3 del C.G.S., essendo questa Corte dell'avviso di parificare la pena minima non reclamabile (un mese) a quella corrispondente a quattro gare.

In ordine alle altre sanzioni oggetto del reclamo, la ASD Cesano deduce:

1) che l'ammenda sarebbe eccessiva, giacché non risulterebbero comportamenti dei sostenitori del Cesano di gravità significativa (nessun contatto fisico con l'arbitro e partita chiusa regolarmente) né le offese sarebbero attribuibili con certezza ai tifosi della squadra medesima. Chiede pertanto almeno la riduzione della sanzione;

2) che, per quanto riguarda le squalifiche inflitte ai calciatori, la sanzione al giocatore Barbaro Massimo dovrebbe essere rivista, risultando le sue espressioni un episodio isolato non seguito da altri comportamenti sanzionabili; quella irrogata al calciatore Rizzo L.D.C. andrebbe comunque rivalutata, perché fermo restando il comportamento violento (gomitata all'avversario) le espressioni offensive pur censurabili andrebbero valutate ai sensi dell'art. 36 anziché dell'art. 28 del C.G.S. come ha fatto il Giudice Sportivo.

Letto il referto arbitrale che, come noto, costituisce prova privilegiata, il reclamo è parzialmente fondato nei limiti di cui più avanti.

1) Per quanto concerne la sanzione dell'ammenda irrogata all'ASD Cesano, la stessa è corretta ed adeguata. L'arbitro, infatti, descrive puntualmente (attribuendole espressamente ai *"sostenitori del Cesano"*) le espressioni offensive ricevute durante ed alla fine della gara, espressioni senz'altro irrilevanti.

2) In ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori, si osserva quanto segue.

La sanzione inflitta al calciatore Barbaro Massimo è corretta e congrua alla luce del comportamento descritto, con particolare riferimento alla gomitata inferta al giocatore avversario.

In ordine alla posizione del calciatore Rizzo, ad avviso di questa Corte le espressioni refertate dal direttore di gara (donna), pur essendo comunque gravemente offensive ed oltraggiose (ed intollerabili, soprattutto nell'ambito di un torneo Under 14), non costituiscono, però, contrariamente alla valutazione del Giudice Sportivo di primo grado, denigrazione di genere (*"discriminatorie per ragioni di sesso"*), ma comportamento gravemente irrilevante, motivo per cui la sanzione inflitta è eccessiva.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Palma Fabrizio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Rizzo Luchian David Costantin fino al 30/11/2026, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 ottobre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

8) Reclamo proposto dalla società Roma City F.C. A.S.D., avverso il provvedimento di squalifica a carico dell'allenatore Galassi Emiliano fino al 31/03/2027, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.39 SGS del 08/10/2026.
(Gara: Pro Fiano A.S.D. – Roma City F.C. A.S.D. del 04/10/2026 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 96 del 23/10/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società Roma City F.C. impugnava la sanzione della squalifica dell'allenatore Emiliano Galassi sino al 31.3.2027, sostenendo che il proprio tesserato fosse intervenuto solo per prestare soccorso al portiere infortunato in occasione di un gol subito e che la sua veemenza era dovuta alla preoccupazione per le condizioni del proprio calciatore.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dell'allenatore della reclamante. Il sig. Galassi, infatti, dopo circa due minuti dalla fine della partita e dopo che un dirigente aveva iniziato a soccorrere il portiere, entrava in campo e teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento gravemente irrispettoso, attingendolo involontariamente con goccioline di saliva. Egli teneva poi un comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro e di un dirigente avversario e successivamente la sua voce veniva riconosciuta dall'ufficiale di gara dagli spogliatoi mentre pronunciava frase velatamente minacciosa. La condotta del tesserato della reclamante appare dunque di particolare gravità e, anche se integra la fattispecie dell'art. 35 comma 1 e 2 C.G.S. che punisce lo sputo volontario con due anni di squalifica, deve essere adeguatamente sanzionata. Pur vertendo nell'applicazione dell'art. 36 C.G.S., infatti, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte Sportiva, andrà applicata l'aggravante di aver tenuto le condotte su descritte davanti a calciatori del settore giovanile infra quindicenni. In ciò il tecnico Galassi ha contravvenuto ai principi sportivi che impongono all'allenatore di curare la crescita dei giovani calciatori disciplinando anche la loro condotta morale e ha anzi dato loro pessimo esempio.

Alla luce di quanto sopra, considerando che alcune delle condotte punite in primo grado non sono ascrivibili con certezza al tesserato, la sanzione deve essere fissata nella misura indicata nel dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Galassi Emiliano al 15/01/2027.
 Il contributo va restituito.

IL RELATORE
 F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
 F.to Giampaolo Pinto

Pubblicato in Roma li, 30 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato